

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 15620/4108 sott. 22

Roma, 03 novembre 1986

OGGETTO: Autorimesse, suddivise in boxes miste o isolate affaccianti su spazio a cielo libero con numero di boxes e/o autoveicoli superiore a nove (punto 2.3 del D.M. 1.2.86 - Voce n. 92 del D.M. 16.2.82).-

Con riferimento alle note cui si risponde, si chiarisce che le autorimesse miste o isolate (a box affacciate su spazio a cielo libero) ed i parcheggi all'aperto o su terrazze non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Le disposizioni contenute rispettivamente ai punti 2, 3 e 7¹ del D.M. 1 febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577.-

¹ Verosimilmente da leggere "punti 2.3 e 7" considerato l'oggetto ed i punti del DM 01/02/1986. N.d.R.